

REPUBBLICA DI SAN MARINO

ORDINANZA N.15 ANNO 2024

Il Capo del Servizio di Protezione Civile

Visto l'art.4 della Legge 27 gennaio 2006 e l'art.33 dell'Allegato A alla Legge 5 dicembre 2011 n.188 che attribuiscono al Capo del Servizio di Protezione Civile la facoltà di adottare ordinanze in caso di eventi potenzialmente pericolosi per la collettività;

preso atto della comunicazione della Gendarmeria inerente il rinvenimento di ordigno bellico in data 22 giugno 2023 nell'area distinta a catasto al Foglio 4 part. 107, da parte dell'impresa edile operante nel cantiere del campo sportivo di Serravalle "B";

considerate le Ordinanze n. 10/2023, n.11/2023 e n.8/2024 emesse dallo scrivente Servizio per mezzo delle quali venivano sospese le lavorazioni di cantiere;

considerato che si è ritenuto opportuno avviare una valutazione del rischio bellico all'interno dell'area di cantiere in modo da individuare l'eventuale presenza di ulteriori ordigni residuati bellici nel sottosuolo;

considerato che per svolgere le operazioni di cui al punto precedente è stata incaricata la ditta CEA DEMINING SRL con Delibera del Congresso di Stato n.26 dell'8 agosto 2023;

preso atto che in data 21 settembre 2023 la ditta CEA DEMINING SRL concludeva la prima fase delle indagini con esito negativo (relazione prot.n.91474 del 25/09/2023);

considerate le Ordinanze n. 3/2024 e n.4/2024 emesse dallo scrivente Servizio per mezzo delle quali venivano concordate le procedure attuative per la realizzazione delle operazioni di disinnescamento dell'ordigno;

considerato il buon esito delle operazioni di despolettamento e successivo brillamento dell'ordigno in data 11 febbraio 2024 ad opera del Reggimento Genio Ferrovieri dell'Esercito Italiano;

preso atto che in data 28 luglio 2024 la ditta CEA DEMINING SRL comunicava (nota prot.n.72657 del 29/07/2024) che non vi era necessità di eseguire la fase 2 delle operazioni di bonifica in quanto lo sbancamento effettuato per la profondità già bonificata ha evidenziato la presenza di terreni (strati di ghiaia e argilla compatta) con caratteristiche tali da poter essere considerati difficilmente penetrabili e pertanto il rischio di rinvenimento di ordigni inesplosi risulta trascurabile;

REVOCA

le precedenti Ordinanze n.10/2023, n.11/2023 e n.8/2024, consentendo la ripresa delle lavorazioni.

San Marino, 29 luglio 2024/1723 d.F.R.

IL CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Ing. Pietro Falcioni